

ALLEGATO 45



**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione civile**

Il Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini,  
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'1.7.2016, ha emesso, ai sensi  
degli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e dell'art. 15 del d.lgs. n.150/2011, la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 891/2016 R.G., avente ad oggetto: "*Opposizione avverso  
decreto di liquidazione di compensi ad ausiliari*"

tra

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA**, in persona del  
legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo mandataria dell'ATI costituita  
con Società Italiana Dragaggi s.p.a. ed Impresa Pietro Cidonio s.p.a., rappresentata e  
difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Riccardo Giorgino;

**SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romana Dresda;

**IMPRESA PIETRO CIDONIO S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pellegrino;

tutte elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Riccardo Giorgino, sito in  
Andria, P.zza Marconi n.14

**-OPPONENTI-**

**ABBATTISTA LUIGI, SEVERINI LUIGI, AUCIELLO NICOLA MARIA**, rappresentati e  
difesi dall'avv. Ciro Testini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso  
avvocato, sito in Ruvo di Puglia in Corso Carafa n.45

**-OPPOSTO-**

**COMUNE DI MOLFETTA, IDROTEC s.r.l., ACQUATECNO s.r.l., CAMPOREALE  
ANTONIO**

**- CONTUMACI-**

\*\*\*

**rilevato:**

che, con ricorso depositato il 17.2.2016, la COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Dragaggi s.p.a. ed Impresa Pietro Cidonio s.p.a., nonché la SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. e l'IMPRESA PIETRO CIDONIO S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., hanno impugnato, ex artt. 170 del d.p.r. n.115/2002, 15 d.lgs. n.150/2011 e 702-bis c.p.c., il decreto del Presidente di questo Tribunale (nel procedimento per ATP n.2123/2014 R.G.), dott. Filippo Bortone, del 19.1.2016, con cui è stato liquidato, in favore del collegio dei CTU, ing. ABBATTISTA LUIGI, ing. SEVERINI LUIGI, e prof. ing. AUCIELLO NICOLA MARIA, l'importo di euro 277.096,53 (da cui detrarre l'acconto, ove versato, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge) di cui euro 30.996,53 a titolo di rimborso spese ed euro 107.000, con ulteriore aumento del 40% per il primo e di ulteriore aumento del 40% per il secondo, ex art. 53 del d.p.r. n.115/2002, ed aumento del 50% per la eccezionale complessità e difficoltà delle operazioni peritali, a titolo di compenso per l'attività svolta;

che gli oppositori hanno chiesto che fosse revocato il decreto di liquidazione impugnato e, per l'effetto, che fosse rideterminato il compenso dovuto al Collegio peritale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;

che, nello specifico, gli oppositori hanno lamentato, pur senza sminuire qualità e quantità del lavoro svolto dal Collegio dei nominati CTU, che il primo giudice avesse errato, sulla scorta di quanto richiesto dai consulenti, e pur riducendo la liquidazione chiesta degli stessi: 1) nel tenere conto, nella liquidazione dei compensi, delle prestazioni legate ai singoli quesiti senza liquidare, invece, un compenso unitario; 2) nel calcolare il compenso per percentuale e a scaglione e non a vacanze (in considerazione della indeterminabilità del valore della controversia e di altri elementi in base ai quali fosse possibile applicare il criterio "a percentuale"; 3) nel tenere conto del (doppio) aumento del 40% attesa la assenza di necessità di nominare un collegio peritale per l'incarico in questione;

che, costituitisi in giudizio, , ing. ABBATTISTA LUIGI, ing. SEVERINI LUIGI, e prof. ing. AUCIELLO NICOLA MARIA, hanno contestato la ammissibilità e la fondatezza della

avversa opposizione, chiedendo la conferma del decreto di liquidazione del compenso impugnato, il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;

che non si sono costituiti in giudizio il COMUNE DI MOLFETTA, l'IDROTEC s.r.l., l'ACQUATECNO s.r.l. e CAMPOREALE ANTONIO, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di comparizione nei loro confronti (notifica effettuata anche, per legale scienza, al P.M. in sede);

**rilevata:** la tempestività dell'opposizione al decreto di liquidazione del 19.1.2016 (comunicato in pari data; cfr. provvedimento di liquidazione e comunicazione via pec prodotta dagli opposenti), essendo tale opposizione stata proposta il 17.2.2016 e, dunque, nel rispetto del termine di 30 giorni per proporre l'opposizione secondo l'interpretazione fornita, di recente, al riguardo, dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., 12-05-2016, n. 106);

**considerato:**

che l'opposizione in questione, disciplinata dall'art. 170 del d.p.r. n.115/2002 e dall'art. 15 del d.lgs n.150/2011, costituisce un autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso o dell'onorario (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/01/2016, n. 1617; Sez. II, 26/02/2015, n. 3936; Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516 cit.; Sez. Unite, 03-09-2009, n. 19161), avente ad oggetto il potere dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali (cfr. Cass. civ. Sez. II, 19/04/2000, n. 5112; Sez. 1, n. 2576 del 27/05/1989, sia pure con riferimento alla previgente disciplina di cui alla legge 8 luglio 1980 N. 319);

che, dunque, in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07-02-2011, n. 3024);

**considerato, altresì:**

che al Collegio nominato erano stati posti 9 complessi quesiti (cfr. verbale del 30.9.2014 prodotto dagli opposenti) riguardanti una serie di questioni relative alla esecuzione di un contratto di appalto pubblico;

che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opposti, l'opposizione è ammissibile,

avendo gli oppositori formulato (tre) specifiche censure in relazione ai criteri utilizzati nel decreto impugnato per la liquidazione delle competenze dei consulenti;

che, nel merito, la prima doglianza, relativa alla operata liquidazione dei compensi tenendo conto delle prestazioni legate ai singoli quesiti anzichè mediante la liquidazione di un compenso unitario, è fondata parzialmente, nel senso che solo le voci relative ai quesiti nn. 2, 8 e 9 (la cui liquidazione era stata chiesta dai consulenti, peraltro, a vacanze), vanno considerate nel compenso unitario e non sommandole agli altri accertamenti, non essendo rispetto a questi ultimi autonome, ma oggetto di valutazioni integrative ancorate agli altri quesiti (il n. 2 del n.3, il n.8 del n.3 e del n.7, il n.9 di tutti i quesiti);

che, invece, i quesiti diversi dai nn. 2, 8 e 9 richiedevano autonomi accertamenti (correttezza e completezza del progetto definitivo posto a base del contratto di appalto; "fermi totali o parziali" dell'attività dell'ATI e cause delle stesse; presenza di ordigni bellici e materiali ferrosi e conoscenza di tale presenza nelle varie fasi della procedura di appalto; opere non previste in contratto e congruità dei relativi importi; corretta contabilizzazione o meno delle opere eseguite; fondatezza e congruità delle riserve iscritte dall'appaltatore);

che, pertanto, correttamente le relative voci sono state sommate dai consulenti nella relativa nota specifica e correttamente (salvo quanto si dirà in seguito in relazione al calcolo della sommatoria operata in concreto, tenendo conto della non autonomia delle voci legate ai quesiti nn. 2, 8 e 9) di ciò ne ha tenuto conto il Presidente del Tribunale nella liquidazione impugnata;

che, invero, come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, la pluralità dei quesiti non esclude l'unicità dell'incarico ma rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 08/10/2014, n. 21224);

che, in altri termini, ai fini della quantificazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio chiamato a svolgere distinti accertamenti, benché nell'ambito di un unico incarico, la possibilità di considerare l'autonomia di talune indagini può determinare l'attribuzione, in suo favore, di un compenso unitario che derivi dalla

somma di quelli relativi ai singoli accertamenti, purché i parametri da valutare per ciascuno corrispondano ai rispettivi valori (cfr. Cass. civ. Sez. I, 27/10/2014, n. 22779); che, inoltre, correttamente il primo giudice ha applicato il criterio c.d. a percentuale (per scaglioni), individuato correttamente dai consulenti in base all'art. 11 della tabella allegata allo stesso D.M. n.30.5.2002, trattandosi di una indagine concernente un rapporto contrattuale di appalto non limitata ad operazioni di mero controllo e verifica del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto (in tal caso si sarebbe dovuto applicare l'art. 12 della detta tabella e non anche il criterio delle vacanze, in ogni caso), ma riguardante anche altri tipi di accertamento (es. verifica delle riserve iscritte in contabilità);

che, infatti, al riguardo va detto quanto segue:

in tema di compensi dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'art. 12 del d.m. 30 maggio 2002, n. 115 costituisce una norma speciale, che deroga al criterio generale indicato dall'art. 11 del medesimo decreto: pertanto, qualora in una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica, ma si estenda ad altri tipi di accertamenti (nella specie, l'accertamento delle somme dovute a seguito dell'opposizione delle riserve iscritte), il criterio di liquidazione è quello fissato in via generale dall'art. 11 cit. per la consulenza in materia di costruzioni edilizie (cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/09/2009, n. 20235);

in altri termini, in tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di una controversia concernente un rapporto contrattuale di appalto abbia ad oggetto non solo la verifica della rispondenza tecnica delle opere al capitolato, ma anche l'analisi e la determinazione dell'ammontare delle riserve iscritte, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 11 D.M. 30 maggio 2002, e non dall'art. 12 medesimo decreto (cfr. Trib. Roma, 13/02/2014, in *Foro It.*, 2014, 12, 1, 3620);

che, allora, nel caso di specie la liquidazione dei compensi spettante ai consulenti deve corrispondere, in base a quanto detto sino ad ora (ossia sommando le cinque voci oggetto di quesiti autonomi), alla sommatoria delle liquidazioni effettuate in base all'art.



11 suddetto e, dunque, ad euro 58.915,25 (euro 9.851,72 x 5 + euro 9656,65), anche tenendo conto che tale importo deve ritenersi comprensivo della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti, in base al principio della tendenziale onnicomprensività dell'onorario sancito dal D.M. 30 maggio 2002, art. 29;

che, infatti, tale principio riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18070);

**considerato**, inoltre, passando all'esame del secondo motivo di opposizione:

che, correttamente, il primo giudice (il Presidente del Tribunale) non ha tenuto conto del criterio delle vacanze (di cui all'art.1 della tabella allegata al D.M. 30.5.2002), posto che non poteva applicarsi tale criterio, avendo esso valore solo residuale (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, 20/06/2013, n. 15465), ed applicandosi, invece, come detto, nel caso di specie, l'art. 11 della tabella allegata al DM 30.5.2002;

che, infatti, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.M. 30.5.2002, per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze;

che, del resto, l'incertezza sul valore della controversia non può determinare l'applicazione del criterio delle vacanze laddove tale valore possa desumersi comunque dagli atti o dalla stessa consulenza di ufficio (cfr. Cass. civ. Sez. II, 07/02/2011, n. 3024; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 2, 20/06/2013, n. 15465 cit.) e, nel caso di specie, dalla consulenza (prodotta dagli opposenti) si poteva chiaramente desumere che il valore degli accertamenti (e, dunque, della controversia) rientrava nello scaglione massimo (da euro 258.228,46) di cui hanno tenuto conto i consulenti nella istanza di liquidazione, recepita (sia pure con una parziale riduzione) nel decreto di liquidazione;

**considerato, altresì**, passando all'esame della terza doglianza:

che tale doglianza è fondata, posto che, effettivamente, non emerge dai quesiti e dalla consulenza espletata (prodotta anche essa dagli opposenti, in copia), che tale consulenza collegiale fosse nata dall'esigenza di disporre di competenze diverse per fornire risposte a quesiti che implicassero conoscenze relative a più, e diversi, settori tecnico-scientifici (si è trattato, invero, di tre ingegneri);

che, dunque, tale esigenza è sorta, evidentemente, per una necessità di tipo quantitativo (data la mole degli accertamenti da eseguire) e non qualitativo, con la conseguenza che il (doppio) aumento del 40% operato nel decreto impugnato ex art. 53 del D.p.r. n. 115/2002, non è effettivamente giustificato;

che, al riguardo, va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, non può bastare il solo fatto di avere dato l'incarico a più soggetti per definire la perizia come "collegiale" a giustificare gli aumenti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, vigente art. 53, dal momento che l'esigenza di un incarico collegiale nasce dall'esigenza di disporre di competenze diverse per fornire al giudice risposte a quesiti che implicino conoscenze relative a più, e diversi, settori tecnico-scientifici, mentre non si giustifica per situazioni in cui l'unica necessità profilabile sia di tipo quantitativo, e non qualitativo, ferma restando, per la determinazione del compenso, l'applicazione (anch'essa avvenuta nel caso di specie senza che vi sia stato uno specifico motivo di opposizione, peraltro, al riguardo) dell'art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002, che pone il giudice nella condizione di calibrare l'eventuale aumento "sino al doppio" (cfr. Cass. pen. Sez. III, 05-05-2009, n. 18356);

**ritenuto:**

dunque, in base alle considerazioni che precedono, che l'importo spettante ai consulenti opposti vada rideterminato nei termini che seguono:

euro 117.830,5 (euro 58.915,25 più l'aumento, ex art. 52 d.p.r. n.115/2002, del doppio, in considerazione dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della attività peritale prestata, in assenza, peraltro, di specifiche doglianze sul punto);  
euro 30.996,53 (a titolo di rimborso spese anche per gli ausiliari dei consulenti autorizzati, ex art. 56 del d.p.r. n.115/2002, peraltro anche in questo caso in assenza di specifiche doglianze sul punto), il tutto oltre Iva e contributi previdenziali come per legge;

che l'accoglimento solo parziale dell'opposizione giustifichi, ex art. 92, co. II, c.p.c., cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, n. 21684 del 23/09/2013; Sez. 3, n.22381 del 21/10/2009) la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti

**P.Q.M.**

1. In parziale accoglimento della opposizione proposta con ricorso depositato il 17.2.2016 dalla COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale Capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Società Italiana Dragaggi s.p.a. ed Impresa Pietro Cidonio s.p.a., nonché dalla SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. e dall'IMPRESA PIETRO CIDONIO S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., avverso il decreto di liquidazione emesso dal Presidente di questo Tribunale (nel procedimento per ATP n.2123/2014 R.G.), dott. Filippo Bortone, il 19.1.2016, ed in parziale modifica di tale decreto:

a) ridetermina la liquidazione spettante complessivamente all'ing. ABBATTISTA LUIGI, all'ing. SEVERINI LUIGI, e al prof. ing. AUCIELLO NICOLA MARIA, nominati ctu nel procedimento per ATP n.2123/2014 R.G., nei seguenti termini: euro 117.830,5 per onorari ed euro 30.996,53 per rimborso spese, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge (al lordo di acconti eventualmente ricevuti);

b) conferma, per il resto, tale decreto.

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

3. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Trani, 3.8.2016

Il Giudice designato  
dott. Giuseppe Gustavo Infantini